

Presentazione

Argomento del presente documento sono le competenze professionali (diverse) dei diversi (per titolo di studio) professionisti che operano – più o meno legittimamente – nell’ambito della progettazione e della direzione dei lavori edilizi. Bisogna innanzitutto prendere atto del fatto che in Italia – e soltanto in Italia – esiste una pluralità di figure professionali (a vario titolo abilitate, ma non tutte ugualmente abilitate) che non esiste in alcun altro paese (non solo d’Europa).

L’Architetto infatti è il professionista riconosciuto, nel mondo, come il progettista per eccellenza di tutto ciò che si costruisca nelle città e nel territorio destinato alla residenza ed alle attività degli uomini (dalla casa, alla villa, al grattacielo), alla cultura ed al culto (dal teatro, alle biblioteche, agli auditorium, alle chiese), alle strutture sociali (dagli ospedali, alle scuole, agli stadi), alle infrastrutture, ai piani regolatori.

L’Architetto è, insomma, il professionista abilitato e riconosciuto culturalmente come “progettista globale”.

Naturalmente anche la legislazione italiana riconosce tale ruolo e competenze all’Architetto.

Ma in Italia anche ad altri professionisti – più o meno diversamente abilitati – non solo la società ma addirittura le istituzioni consentono di operare indifferentemente all’interno del campo di competenze dell’Architetto.

Ciò è conseguenza di due ragioni: la prima deriva da una tradizione che portò all’affermazione, nel corso del Settecento – e nelle Legazioni Pontificie, quali la Romagna, in particolare – della figura del “perito agrimensore”. Un tecnico che, insieme alle pratiche proprie della “misurazione delle terre” (“geo-metra”), al tracciamento dei confini, allo scolo delle acque ecc., si occupava all’occorrenza anche delle costruzioni rurali.

La seconda è retaggio della cultura ottocentesca che trasformò a poco a poco la professione di “ingegnere di ponti e strade” in progettista di opere civili, soprattutto allorché i nuovi materiali (ferro e cemento armato) trovarono progressivamente applicazione su larga scala anche nell’edilizia civile.

Il Geometra e l’Ingegnere, di fatto – più o meno su tutto il territorio nazionale, con alcune eccezioni e molte conferme – da circa un secolo affiancano (se non addirittura invadono) i campi di competenza professionale degli Architetti.

E se per gli Ingegneri la ‘parità’ con gli Architetti – eccezion fatto per il “Restauro” e per le “Costruzioni artistiche – venne, di fatto, statuita dalla Legge del 1923 e dal relativo Decreto di attuazione del 1925 (pur con la evidente anomalia che consentiva a tutti gli ingegneri, anche a quelli idraulici, di progettare case e chiese – anomalia di recente sanata con la equiparazione a livello europeo all’Architetto del solo Ingegnere civile-edile con laurea in Ingegneria/Architettura); ai Geometri mai venne, per legge, riconosciuta parità di competenze, in particolare nel campo della progettazione e della direzione dei lavori di edilizia. Ciò in conseguenza, innanzitutto, del fatto che il titolo di geometra è rilasciato, come diploma, da una scuola media secondaria; mentre il titolo di Architetto (e di Ingegnere) è rilasciato, come laurea, da una Università.

Il corso degli studi di un laureato è di cinque anni oltre il diploma e, nel caso degli Architetti, copre l’intera casistica dei saperi costruttivi: dalla progettazione, alla tecnologia, alla scienza delle costruzioni, al restauro, alla progettazione di interni, alla museografia, al progetto di ponti e grandi strutture, agli impianti speciali, al progetto del paesaggio, all’urbanistica ed alla pianificazione territoriale (ed, in più, gli architetti sostengono diversi esami di storia dell’architettura, di storia dell’arte, di teoria del restauro, di sociologia ecc.).

Tale oggettiva differenza – qualitativa e quantitativa – degli studi trovò corrispondenza, come era naturale, nelle leggi dello Stato italiano che, negli anni venti del Novecento – vennero emanate per regolamentare le competenze (“di legge”, appunto) dei diversi tecnici: da una parte i laureati Architetti e Ingegneri; dall’altra i diplomati Geometri e Periti.

Ai Geometri – è sulle loro “competenze” (ed in-competenze) che infatti va fatta quella chiarezza che negli anni è andata diminuendo – vennero riconosciute tutte le competenze degli antichi “periti agrimensori” comprese anche per quelle costruzioni di “modeste dimensioni” – in particolare per uso rurale, ma anche per uso di civile abitazione – che evidentemente potevano essere concepite anche da chi non avesse alcuna nozione dell’Utilitas, della Firmitas e della Venustas che da un paio di millenni, dal Trattato di Vitruvio in poi, sono peculiari dell’Architettura e dell’Architetto.

Ma se per ragioni anche sindacali ma, fondamentalmente di scarsa cultura sociale, ai geometri si è andata progressivamente allargando il campo per cui dalla progettazione di “modeste costruzioni” – che, sia nella tradizione sia nella legislazione non possono non intendersi se non nel senso letterale, comune, del termine – si è passati alla progettazione di ville e villette a schiera e, magari, di ‘modesti’ condomini che, seppur modesti, non sono comunque “modeste costruzioni” – e se innumerevoli sentenze hanno di volta in volta interpretato quel generico termine di “modeste” (ma comunque mai aprendo il campo a tutto il possibile); purtroppo su di un punto sia la legislazione sia la giurisprudenza generalmente concordano; ed il punto è che ai geometri non è consentito progettare costruzioni in cemento armato. Il che ha prodotto una situazione a sua volta paradossale che ha determinato un aleatorio discrimine tra costruzione in cemento

armato “modeste” (ancor meno oggettivamente definibili) per le quali gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni sorvolano, e costruzioni in cemento armato oggettivamente da calcolare per le quali gli stessi Enti, per salvaguardarsi, richiedono le competenze – cioè la firma ed il timbro – di un Ingegnere o di un Architetto. Cosa che, chiaramente si connota come un paradosso, laddove si consenta di firmare il progetto di una costruzione in cemento armato a chi non ne ha le competenze di legge (il Geometra), al contempo richiedendone la risoluzione statica ad un Ingegnere (o ad un Architetto). Come se da una costruzione fosse scindibile la struttura: struttura e costruzione, anche letteralmente, hanno la stessa radice, dal verbo latino *struere* (per cui *cum-struere*, “costruire-costruzione”, ha il significato del tenerne insieme tutte le fasi).

E infatti la giurisprudenza ha più volte ribadito con chiarezza e decisione il concetto della non scindibilità del progetto “di massima” dal progetto esecutivo, che deve fare capo a chi abbia competenze di legge sulla generalità del progetto, affermando al contempo il principio in base al quale la “in-competenza” di un professionista riguardo la risoluzione di un determinato problema non può essere parziale: essa “in-competenza”, infatti, lo equipara ad un qualsiasi altro cittadino in-competente in materia; e così come ad un privato cittadino non competente in progettazione di costruzioni in cemento armato non è consentito di presentare un progetto a firma sua, pur con l’avvallo di un professionista abilitato, analogamente non è consentito ad un cittadino che – seppure geometra, e quindi tecnico del settore edilizio – non abbia, per legge, competenze in materia.

Esattamente ciò che avviene nel caso di un progetto di Restauro, le cui competenze sono, dalla legge, riservate agli Architetti: il progetto di restauro, infatti, non può essere redatto da un Geometra né, tantomeno, può essere convalidato, nel caso, dalla “controfirma” di un Architetto (al proposito, l’architetto che a ciò si prestasse incorrerebbe nelle sanzioni disciplinari da parte del proprio Ordine per avere infranto il divieto della “firma congiunta” con un tecnico non in possesso delle competenze di legge).

Sulla “non scindibilità” del progetto tra professionisti non in possesso delle medesime competenze di legge – che come vedremo ha ragioni tecniche e concettuali – pare culturalmente opportuno e civilmente doveroso meditare, confortati da leggi e sentenze, per l’affermazione – oltreché della competenza esclusiva dei tecnici laureati abilitati – anche dei diritti dei cittadini alla tutela della salute pubblica che, come è noto, anche la legislazione europea demanda ancora al sistema degli Ordini professionali: nel caso specifico a quello delle scienze mediche e delle scienze dell’architettura.

IL RIPARTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI TECNICI DELL'EDILIZIA

Scopo del presente lavoro è il chiarimento dei principi e delle regole che definiscono i campi di competenza dei diversi professionisti che, per legge dello Stato e secondo Direttive Europee, sono abilitati ad operare nel settore delle costruzioni e del territorio e che sono (in ordine di titolo di studio ed alfabetico):

Architetti

Ingegneri

Geometri e Periti.

E' noto il fatto che, in Italia, le professioni di ingegnere, architetto e geometra – soprattutto riguardo alla pratica edilizia corrente – nella sostanza vengano erroneamente ed a volte illegittimamente accomunate, cioè siano comunemente equiparate; non solo da parte dell'opinione pubblica, ma spesso anche dagli addetti ai lavori, ad esempio dagli Enti – preposti al rilascio delle autorizzazioni – ai quali la legge imporrebbe invece la verifica delle diverse “competenze” nel progetto e nella direzione dei lavori edili.

Il che, se è comprensibile dal punto di vista del fenomeno sociale, non altrettanto lo è da quello della corrispondenza – reale e stabilita per legge – tra le rispettive competenze e l'esercizio professionale che ad esse è, per legge, comunque correlato “per differenze”.

Una prima fondamentale suddivisione delle competenze è stabilita dal titolo di studio e dalla susseguente abilitazione professionale.

Architetti ed Ingegneri sono in possesso di un Diploma di Laurea (rispettivamente di Dottore in Architettura e Dottore in Ingegneria) rilasciato da una Università.

I Geometri sono in possesso di un Diploma di Scuola media superiore rilasciato da un Istituto Tecnico.

La norma originaria è **la legge n. 1395 del 24.6.1923**, che ha istituito le professioni di *Ingegnere* e *Architetto*.

Essa demandava la specificazione dei campi di attività delle due professioni ad un successivo regolamento emanato due anni dopo, il **R.D. 23.10.1925 n. 2537** (al quale venne successivamente correlata la Tariffa Professionale con Legge 2 marzo 1949 n. 143) che ha così sancito:

Art. 51 Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle

applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52 Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti, [in seguito L. 1089/1939 ed oggi Testo Unico dei beni Culturali] sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53 Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della L. 24 giugno 1923, n. 1395.

Le competenze di *Ingegnere* e *Architetto*, dunque, fuori da alcuni casi particolari che costituiscono competenza esclusiva dell'uno o dell'altro (restauri e costruzioni artistiche per gli architetti, impianti minerari, industriali e di comunicazione per gli ingegneri¹), sono da intendersi in massima parte coincidenti (la giurisprudenza parla di equiordinazione dei due titoli).

Un concetto sancito anche più recentemente dalla Cassazione Civile, sezioni Unite, 26.7.1993 n. 8348: “Le competenze riconosciute alle due professioni sono **promiscue** stante l'equiparazione tra le due categorie (cfr. la legge n. 143 del 1949 sulle tariffe professionali), e **solo in linea d'eccezione** sussistono attribuzioni riservate all'uno ed all'altra professione quando una tale privativa risulti espressamente regolata dalla legge (cfr., ad es. l'art. 1 del r.d. 16.11.1939 n. 2229), di modo che dalla riserva all'una professione derivi la preclusione allo svolgimento delle stesse attività da parte degli appartenenti all'altra professione”². In altre parole, se una legge non vieta espressamente all'una o all'altra professione certe competenze, deve intendersi che sia l'ingegnere che l'architetto siano abilitati.

Le competenze professionali dei Geometri, invece, vennero regolamentate con il **R.D. 11 febbraio 1929 n. 274** al quale è correlata la Tariffa professionale con

¹ È illegittima la deliberazione con la quale la Giunta municipale ha affidato l'incarico per la redazione del progetto per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica ad un architetto e non già ad un ingegnere, essendo tale affidamento riconducibile nell'ambito delle opere di ingegneria idraulica che, ai sensi degli articoli 51 e 54, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, va considerata testualmente escluso dalla competenza degli architetti. TAR Calabria, Catanzaro, 9.4.2008 n. 354.

² In senso conforme anche TAR Basilicata, Potenza, 3.4.2006 n. 161; TAR Puglia Lecce, 7.11.2005 n. 4756.

Legge 2 marzo 1949 n. 144 (per i periti industriali le competenze sono fissate dal R.D. 275/29).

Per quanto concerne invece i *Geometri*, l'art. 16 lettera m del R.D. 11.2.1929 n. 274, statuisce che essi hanno competenza professionale relativamente a:

- a) *operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;*
- b) *operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;*
- c) *misura e divisione di fondi rustici;*
- d) *misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;*
- e) *stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;*
- f) *stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;*
- g) *stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;*
- h) *funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;*
- i) *curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;*
- l) *progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;*
- m) *progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;*
- n) *misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera*

m) ;

o) *misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;*

p) *funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;*

q) *mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.*

Il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 per i periti industriali, art. 16, let. B, riproduce la medesima locuzione contenuta nell'art. 16 lett. M del R.D. n. 274 del 1929 relativo ai geometri, ossia consente ai periti industriali (anche) "la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili".

Precisamente l'art. 16 RD 275/29 statuisce che:

Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

Possono inoltre essere adempiute:

a) *dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;*

b) *dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;*

c) *dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;*

d) *dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.*

Per quanto concerne i periti industriali, limitatamente alle costruzioni civili, si tratta del medesimo ambito operativo dei geometri, quindi in merito possono richiamarsi le argomentazioni che andrò a fare per questi ultimi.

Vediamo, dunque, in che cosa si differenziano le competenze professionali dei tecnici laureati (Architetti-Ingegneri) da quelle dei diplomati (Geometri-Periti).

Alla base dei dati normativi, sta la differenza tra le diverse formazioni delle due categorie di "tecnici": da una parte la *Laurea universitaria* (cinque anni per entrambi i corsi di laurea in Architettura ed in Ingegneria), dall'altra il *Diploma di scuola media secondaria* (stessa differenza che esiste tra dottori dentisti e tecnici dentisti, tra dottori commercialisti e ragionieri, tra dottori in agraria e periti agrari).

Il dato normativo ci pone di fronte a due interrogativi, riguardanti le competenze dei geometri, soprattutto in conseguenza di una sua progressiva ed ingiustificata indifferenza o addirittura inosservanza:

- fino a che punto è interpretabile ed estensibile l'espressione di "modeste costruzioni civili" senza tradire lo spirito della legge che, con tutta evidenza, definisce come campo primario di attività dei geometri quello topografico (geometra significa infatti "misuratore di terreni"), riservando invece al progetto edilizio una marginale competenza?

- fino a che punto è trasferibile la competenza per piccole costruzioni accessorie in cemento armato (per edifici rurali) nel progetto di case di abitazione e ancorché definibili come "modeste costruzioni civili".

Può cioè il geometra/perito assumere il ruolo di progettista e direttore lavori di costruzioni (*in primis* "civili" ed, in seconda istanza, di controversa classificazione in quanto a "modestia") allorché in esse siano previste opere in cemento armato?

(L'art. 16 lett. l) del R.D. 11.2.1929 n. 274 sopra riportato statuisce che i geometri possano progettare e dirigere lavori anche di piccole costruzioni accessorie in cemento armato, purché esse non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implicino pericolo per la pubblica incolumità)

- fino a che punto è eludibile il dettato della legge in materia di cemento armato? Laddove ad esempio – non potendosi considerare la struttura in cemento armato come semplicemente "accessoria" – la non competenza dei geometri in materia sia "sanata" dalla "controfirma" di un tecnico laureato (ingegnere o architetto) sul progetto strutturale ?

MODESTIA DELLA COSTRUZIONE

Quanto al primo aspetto (modestia della costruzione) va rilevato che data l'apparente incertezza letterale della norma, è stata la giurisprudenza a stabilirne, in concreto, il significato.

Orbene, la giurisprudenza ha stabilito che non si può a priori decidere quando una costruzione sia modesta e quando no, perché tale criterio è relativo (ossia da stabilire volta per volta e demandato al giudice di merito) e non assoluto e fisso.

Vale a dire che occorre, volta per volta, una indagine di fatto, tesa ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta o meno e ciò anche con riferimento al mutare delle conoscenze costruttive nel tempo (dunque, mutevoli).

Per far ciò, occorre compiere una valutazione caso per caso delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera concreta comporta e dalla capacità (cioè dalle cognizioni tecniche) occorrente per superarle.

Il criterio, dunque, è tecnico-qualitativo e non quantitativo, come chiarito oramai da moltissimi anni dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1474 del 13/05/1968: "*modeste debbono considerarsi le costruzioni che non presentino difficoltà tecniche che, in quanto di difficile soluzione, esulino dal*

livello di conoscenze proprie del geometra/perito industriale” e dalla Corte Costituzionale (sentenza 27.4.1993 n. 199): “il criterio da seguire è quello tecnico – qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera”.

In detta indagine, quindi, devono privilegiarsi gli aspetti tecnici e le difficoltà che vanno, in concreto, affrontate; soccorrono, però, anche elementi quantitativi, tipo l'importo dell'opera (costo presunto), la cubatura, il numero dei piani, [...] definiti “elementi complementari di valutazione”³. I tecnici diplomati, dunque, possono progettare e dirigere lavori improntati a criteri di semplicità, sia sotto il profilo strutturale che edilizio.

In proposito, però, la casistica è assai ampia e non sempre univoca proprio perché lasciata alla interpretazione giurisprudenziale, che ha seguito per individuare i confini delle competenze professionali dei diversi soggetti il criterio che le vuole legare ai differenti percorsi formativi.

Ciò che è indubbio è che la giurisprudenza esclude che il criterio possa essere guidato solo dalla superficie della costruzione o dai suoi costi, dato che l'una e gli altri non sono di per sé indici inequivoci di specifiche difficoltà tecniche (si spiega, così, la previsione, nella tariffa professionale dei geometri, di una voce per i compensi per progettazioni di costruzioni di larga superficie e di elevati costi) ma non impedisce affatto che i costi e la superficie (come la cubatura ed il numero dei piani) possano essere considerati, comunque, elementi sintomatici complementari, ancorché di per se insufficienti, siccome indicativi di caratteristiche costruttive dell'opera e di difficoltà tecniche che l'opera medesima presenta, per l'apprezzamento del carattere modesto o meno della costruzione.

Il criterio principe seguito dalla giurisprudenza per stabilire se una costruzione sia modesta, consiste, dunque, nel valutare se il progetto, per i problemi tecnici che implica, possa, in relazione alla destinazione dell'opera, comportare un pericolo per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale. Con ciò il concetto di modesta costruzione finisce in gran parte col coincidere con i criteri dettati dalla lettera l) per quanto concerne le opere in cemento armato, che possono essere realizzate solo se i calcoli non sono complessi e non c'è pericolo per la pubblica incolumità.

³ “Il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dal criterio della “modestia” dell'opera, così come stabilito dall'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, il quale, nel regolare l'attività professionale dei geometri alla lett. m), consente loro l'attività di “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. Tale criterio è da intendere in senso tecnico - qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico, possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera”. Consiglio Stato, sez. V, 03 ottobre 2002, n. 5208

In tal senso, si vedano le seguenti massime:

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine assumono rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, in via complementare, il costo presunto dell'opera, in quanto si tratta in ogni caso di elementi sintomatici che valgono ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, negando la competenza dei geometri, rilevando che gli impianti di depurazione non rientrano tra le opere contemplate dalla tariffa professionale, che l'entità dei lavori – 14 miliardi di vecchie lire- esulasse dalle competenze dei geometri e che la delicatezza dei problemi tecnici relativi alla progettazione di un'infrastruttura reticolare e connessi all'interferenza con altri impianti pure a rete (illuminazione, cavi telefonici, ecc.) ed alla sostituzione e/o recupero dell'impianto preesistente ponesse serie problemi tecnici).

Cassazione civile , sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5203

La competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili, prevista dall'art. 16, r.d. n. 274 del 1929, riguarda le costruzioni rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché il progetto, la direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

TAR Campania Salerno, sez. II, 19 luglio 2007, n. 860

L'indagine intesa ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta e rientri, quindi, nella competenza professionale dei periti industriali (o dei geometri), non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comporta e dalla capacità (cioè dalle cognizioni tecniche) occorrente per superarle, criterio che ha valore fondamentale per l'esatta interpretazione e l'applicazione dell'art 16 del regolamento professionale (R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, per i periti industriali, e R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, per i geometri), in detta indagine si terrà conto anche degli elementi dell'importo dell'opera (costo presunto), della cubatura e del numero dei piani (cosiddetti criteri di valore, od economico, e quantitativo), ma soprattutto per il loro valore sintomatico, in quanto valgono a determinare le

caratteristiche costruttive dell'opera e ad illuminare sulle difficoltà tecniche che l'opera medesima presenta, al fine di apprezzare se questa costituisca una costruzione modesta ai sensi dell'ordinamento professionale, ovvero esuli dalla capacità tecnica e dalla competenza dei periti industriali (e dei geometri).

Cassazione civile , sez. III, 14 giugno 2007, n. 13968

Nell'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori il discrimine tra la competenza dei geometri e le attribuzioni riservate agli ingegneri è costituito dalla modesta entità dei lavori affidati, essendo preclusa ai geometri la realizzazione di lavori richiedenti una visione d'insieme e di carattere programmatico complessivo (nel caso concreto si è ritenuto rientrasse nella competenza dei geometri l'incarico di progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di un'area pubblica a destinazione mercatale)

TAR Piemonte Torino, sez. I, 28 febbraio 2007, n. 852

In base all'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e dell'art. 54, L. 2 marzo 1949 n. 144, non rientra nella competenza dei geometri la realizzazione di un complesso di opere di modesta entità o tenuità, bensì che richiede una visione d'insieme, pone problemi di carattere programmatico ed impone la valutazione complessiva di una serie di situazioni la cui soluzione, sotto il profilo tecnico, possa incontrare difficoltà non facilmente superabili con il solo bagaglio professionale del geometra (nella specie, l'incarico di progettazione è di sicura complessità, perché riguarda l'adeguamento e la razionalizzazione dell'acquedotto comunale, in funzione di una nuova destinazione urbanistica e, quindi, non è penalizzante della posizione professionale dei geometri).

Consiglio Stato , sez. V, 22 settembre 2001, n. 4985

Interessante è poi notare che nel concetto di modestia, si deve tener conto dell'evoluzione della tecnica edilizia nel tempo. Il limite, dunque, non è assoluto ma flessibile intrinsecamente correlato all'evoluzione tecnica e scientifica dell'edilizia.

Pertanto il concetto di "modesta costruzione civile" è, nel tempo, inevitabilmente soggetto ad adeguarsi allo stato della cultura tecnica dei professionisti ed ai moderni metodi di costruzione, data la sempre maggior attenzione alla sicurezza e, quindi, al ridursi del pericolo per l'incolumità delle persone. In tal senso si è anche pronunciata la Corte Costituzionale (sentenza 27.4.1993 n. 199) affermando la ragionevolezza di "ragguagliare a presupposti "flessibili" la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo".

Come già detto l'espressione "modeste costruzioni civili" è solo apparentemente generica e indeterminata.

Perché apparentemente? Innanzitutto perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi più volte sul punto, ha escluso che l'espressione sia generica.

La Corte Costituzionale infatti ha rimarcato che tutte le norme impongono al giudice una normale interpretazione, e che l'elaborazione giurisprudenziale sul punto è numerosa e concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare "modesta", tale cioè da rientrare nella competenza professionale dei geometri/periti, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico – qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive.

Generalmente si ritengono “modeste” quelle costruzioni che non superano i 5000 mc e fino a due piani⁴.

Vediamo comunque alcuni esempi.

Consiglio Stato, sez. V, 12 novembre 1985, n. 390: ha ritenuto non fosse modesta (e dunque esulare dalla competenza dei geometri) la progettazione di edifici abitativi a sei piani con strutture in cemento armato e volume di 5.000 metri cubi;

Cass. Pen 27.3. 1995 n. 5416: ha ritenuto la competenza dei geometri la di capannone industriale di circa 8200 m³ di volume, su tre piani e con struttura in cemento armato.

TAR Lombardia Milano, 30 luglio 1996, n. 1269: ha ritenuto la competenza dei geometri per un intervento che consisteva nel ricomporre il preesistente volume di due fabbricati, pari a 255 metri cubi, in un'unica costruzione a due piani, di cui uno seminterrato.

Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 348: (confermando il TAR Emilia-Romagna) ha escluso la competenza dei geometri per la sopraelevazione di tre piani, per una volumetria complessiva di 1700 metri cubi

Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6747: ha escluso la competenza dei geometri per la realizzazione di una struttura in cemento armato di tre piani con fondamenta del tutto nuove

TAR Piemonte, sez. I, 10 dicembre 2003, n. 1784: ha escluso la competenza dei geometri per opere di ampliamento della struttura cimiteriale, in virtù del fatto che era necessario raccordare le nuove opere con quelle preesistenti

TAR Piemonte Torino, sez. I, 28 febbraio 2007, n. 852: ha ritenuto non complessa (e quindi di competenza dei geometri) l'incarico di progettazione e direzione di lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di un'area pubblica a destinazione mercatale.

Per quanto riguarda la progettazione di strade, la lett. b) del sopraccitato art. 16 R.D.274/29, sancisce che i geometri possono progettare strade qualora ricorra la "tenue importanza dell'opera".

⁴ Ciò in ossequio all'art. 57 L. 144/49 (tariffa dei geometri).

Anche qui la giurisprudenza segue un criterio tecnico – qualitativo (natura e dimensione della strada da costruire), per stabilire se la strada sia di tenue importanza.

Pertanto si ritiene esuli dalle competenze dei tecnici diplomati la progettazione di strade pubbliche, da intendersi comprese nella definizione anche le strade sviluppate all'interno del tessuto urbano che non possono essere qualificate di tenue importanza in quanto comportano interventi di una certa complessità (come la progettazione di muri di contenimento, ponti, gallerie) ed essendo destinate al traffico ordinario (cfr. *TAR Puglia Lecce, sez. II, 10 febbraio 2006, n. 902*; *TAR Calabria Catanzaro, sez. I, 12 luglio 2005, n. 99*; *TAR Campania Salerno 17 novembre 2004 n. 2016*; *TAR Sardegna, 19 aprile 1995, n. 547*).

Un'ultima annotazione per quanto concerne le competenze delle **opere di urbanizzazione all'interno di lottizzazioni**.

In merito la giurisprudenza, quando si è dovuta pronunciare, ha spesso escluso la competenza dei tecnici diplomati, rilevando che la redazione di un piano di lottizzazione comporta la soluzione di problemi tecnici non solo in ordine ai calcoli del cemento armato, ma anche in relazione alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare, di particolare complessità, come tali esulanti dal concetto di modeste costruzioni civili e implicanti pericolo per la pubblica incolumità.

Ciò, però, non significa a priori escludere la competenza dei geometri per le lottizzazioni, anche perché la legge stessa sulle tariffe per le prestazioni professionali dei geometri, prevedendo, ai sensi dell'art. 46 L. 144/49, in caso di lottizzazioni, la facoltà di aumentare dal 20 al 100% gli onorari di cui alla lettera *a* tab.D⁵, prevede la loro competenza per le lottizzazioni, ovviamente però se modeste.

Si veda, in proposito, la recente Cassazione civile, sez. II, 14 aprile 2005, n. 7778 che ha statuito: *“la redazione di un piano di lottizzazione, in astratto, NON è attività preclusa ai geometri; ma, in considerazione delle attività che l'art. 16 del R.D. 274 del 1929 riserva ai geometri e nel rispetto della ratio della norma, volta ad assicurare che determinate attività siano svolte da professionisti che, per la loro capacità professionale siano in grado di consentire la costruzione di opere non pericolose per la pubblica incolumità, ha ritenuto, sulla base delle risultanze della C.T.U., che la redazione di un piano di lottizzazione che comprenda la progettazione di due complessi residenziali, ciascuno di tre piani fuori terra, oltre cantine e boxes, opere che impongono la soluzione di problemi tecnici non solo in ordine ai calcoli del cemento armato, ma anche in relazione alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare, non possa rientrare fra quelle attività che, con riferimento alla modestia delle opere consentite per legge al geometra, siano*

⁵ Va comunque ricordato che *“la tariffa professionale non ha il compito di definire le competenze dei professionisti, alla quale provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali e non è idonea a determinare la sfera di competenza esclusiva delle professioni intellettuali”* (Cons. Giust. Amm. 14.6.1999 n. 254).

tali da escludere un pericolo per la pubblica incolumità e possano, conseguentemente, essere consentite allo stesso”.

Altre volte, invece, la competenza dei tecnici diplomati per la redazione di un piano di lottizzazione è stata esclusa in radice, con la motivazione che tali opere richiedono una visione di insieme che impone problemi di carattere programmatorio che non possono rientrare nella competenza se non di persone laureate.

In tal senso, si veda Consiglio Stato 3.9.2001 n. 4620 “*è pacifico che la redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che chiaramente richiede una competenza programmatoria in tale settore, anche se si limita l'attività a opere di modesta entità, e nonostante che la stessa sia posta in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale.*

In effetti, come già affermato da questa Sezione, la redazione di un tale strumento concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatorio che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274” (conformi anche Cons. St., sez. V, n. 25 del 13.1.1999; n. 3 del 3.1.1992; Cons. St., sez. IV, n. 765 del 9.11.1989).

La recentissima sentenza TAR Lombardia, Brescia, 29.10.2008 n. 1466, superando la dicotomia, sancisce che in generale è precluso al geometra la redazione di un piano di lottizzazione, anche se ciò non significa vietarlo *tout court*, occorrendo, sempre, una indagine fattuale volta a valutare quali siano, in concreto, le difficoltà di quello specifico piano (nel caso di specie è stata ritenuta la competenza dei geometri: “In linea generale, la redazione di un piano di lottizzazione (e, in genere, di uno strumento di programmazione urbanistica) costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatorio che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. n. 274/1929 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3.9.2001 n. 4620; Sez. IV, 9.11.1989 n. 765). Nel caso specifico va tuttavia osservato che il Piano di recupero in oggetto assume solo la connotazione formale di un Piano urbanistico attuativo poiché, nella sostanza, presenta contenuti esclusivamente edilizi che riguardano la ristrutturazione (mediante demolizione e ricostruzione) di un edificio esistente. Non sono invece coinvolti aspetti pianificatori tipici della programmazione urbanistica, come il raccordo tra l'edificazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sia esistenti che di progetto. Si tratta, pertanto, di un Piano di recupero costituito attraverso valutazioni ed elaborati tipici di un permesso di costruire ed avente ad oggetto un'opera di modesta entità che rientra senz'altro nella competenza professionale del Geometra”.

CEMENTO ARMATO

La lett. m) del succitato art. 16 riguardo alle competenze dei Geometri in relazione agli edifici di civile abitazione, non fa alcun accenno alla possibilità - per tali professionisti - di progettare e realizzare anche edifici con strutture in cemento armato, precisando, come detto, che debba trattarsi comunque di “costruzioni modeste”⁶.

Con più specifico riferimento alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, si deve inoltre ricordare il R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, che escludeva in via assoluta che i tecnici non laureati fossero competenti per la realizzazione di tal genere di costruzioni e stabiliva, in proposito, che «ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni [...]».

Successivamente la L. 5 novembre 1971 n. 1086 ha ridisciplinato la materia delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ma utilizzando una formulazione ancor più generica, riguardo alle competenze, rispetto a quella degli anni venti e trenta.

L'art. 2 infatti, nel ridisciplinare la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato, ha richiamato anche le figure del Geometra e del Perito edile, pur precisando per costoro la possibilità di sottoscrivere i progetti nei limiti delle rispettive competenze professionali (formulazione che in effetti non porta ulteriori chiarimenti).

Infine, la disposizione del citato art. 2, L. n. 1086/1971, è stata ripresa integralmente dal T. U. in materia edilizia (DPR n. 380/2001) il quale, ai commi 2 e 3 dell'art. 64, ha disciplinato le competenze professionali proprio con riguardo alle opere in conglomerato cementizia.

⁶ L'art. 64, d.P.R. n. 380 del 2001 espressamente stabilisce:

<<1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53 comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera ».

A sua volta, Consiglio Stato, sez. V, 01 dicembre 2003, n. 7821, ha statuito: “Per valutare l'idoneità di un geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia comportante l'uso del cemento armato, occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento, potendo ammetterla solo in caso di opera di modeste dimensioni. (Conferma TAR Liguria 20 settembre 1997 n. 333).

Stante il non sempre ottimale coordinamento tra le diverse discipline normative sopra citate e le differenti interpretazioni che ne sono state date, ne è seguito, nel corso degli anni, un notevole contenzioso in relazione alle attribuzioni professionali dei tecnici non laureati, con riguardo alle quali le sentenze della giurisprudenza si sono dimostrate sempre univoche.

Tralasciando le competenze in materia di costruzioni rurali, che poco ci riguardano in questa sede, vi è da dire come la giurisprudenza amministrativa – e non solo – abbia finito per dar vita a due diversi orientamenti.

Diversi orientamenti che comunque:

- o precludono tassativamente la possibilità per i Geometri di progettare costruzioni in cemento armato
- o ne limitano la possibilità nella progettazione di “costruzioni modeste”

Secondo l'impostazione più restrittiva, è stato sostenuto che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte della lett. *m*) di cui all'art. 16, RD n. 274 del 1929, *la competenza dei geometri, nel campo degli edifici civili, è limitata alla realizzazione di edifici di carattere «modesto», in nessun modo implicanti l'utilizzo di strutture in cemento armato*, atteso che la progettazione di tali opere in conglomerato cementizio è ammessa dalla lettera *l*) soltanto per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole.

In tal senso, si vedano *Trib. Udine*, 19.12.2006 n. 1790; *Cass. Civ.* 26.7.2006 n. 17028; *Cass. Civ. sez. II*, 15.2.2005 n. 3021 e *Cons. Stato* 22.5.2006 n. 3006 che ha statuito: “*esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in c.a., trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali*”.

Viceversa, secondo l'interpretazione diciamo così più estensiva – soprattutto nella giurisprudenza del TAR – *non sarebbe precluso al geometra* (e al perito industriale) la progettazione di opere in cemento armato, ma *limitatamente alle opere civili aventi comunque «modeste dimensioni»*, così da doversi escludere pericolo per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale.

Piuttosto contrastante col dettato della legge e con la giurisprudenza appare invece la pratica applicazione di quanto sopra esposto, nonostante il principio indiscutibile in base al quale le opere in cemento armato non debbano implicare pericolo per la pubblica e privata incolumità (cfr, fra le recenti, *Cass., sez. II*, 14.4.2005 n. 7778), in coerenza col quale il *Consiglio di Stato* 13.6.2005 n. 3085 ha deliberato che “*Anche quando è ammessa la competenza del geometra per la progettazione in strutture di cemento armato, tale competenza è comunque limitata alla opere di dimensioni minori, sicché per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di natura edilizia che comporta l'uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento, al fine di ammetterla solo se si tratti di opera di modeste dimensioni. La competenza dei geometri, infatti, è limitata alle sole costruzioni minori, di modeste dimensioni, con divieto di progetto*”.

di opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare un pregiudizio alle persone in caso di difetto strutturale, *stante anche l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati*".

CONCETTO DI NON SCINDIBILITÀ DEL PROGETTO CONTROFIRMA DI UN INGEGNERE PER LA PARTE STRUTTURALE SUL PROGETTO PRESENTATO DA UN GEOMETRA

L'invalidamento del progetto, redatto e presentato da un tecnico diplomato non competente in materia di cemento armato, non viene eluso dal fatto che un tecnico laureato (ingegnere o architetto) abbia effettuato e firmato i calcoli strutturali e diretto i relativi lavori delle strutture in cemento armato.

Ma è noto come invece tale elusione costituisca una prassi ormai consolidata, anche per la scarsa vigilanza degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.

A tale proposito si rimanda alla più recente Sentenza del *Consiglio Stato*, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4652 ove si afferma con estrema chiarezza e senza lasciare adito ad interpretazioni che:

“Non rientrano nella competenza dei geometri le opere in cemento armato diverse dalle piccole costruzioni accessorie, risultando ininfluyente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto”.

La medesima Sentenza afferma inoltre che, allorché i calcoli siano stati fatti eseguire ad un ingegnere o architetto, ciò sia chiaro segnale del fatto che l'opera esuli dalle competenze del geometra in quanto evidentemente “non modesta”.

Risulta peraltro una copiosa giurisprudenza finalizzata alla repressione della prassi, assai diffusa, della “controfirma” sul progetto e la direzione lavori di una costruzione con strutture in cemento armato presentato da un tecnico diplomato (non abilitato) che, tra l'altro, ‘normalmente’, ne dirige le opere edili⁷.

Chiara ed inequivocabile, al riguardo, la recente Sentenza della Cassazione civile 26 luglio 2006 n. 17028 ove si afferma che: *“La progettazione e la direzione di opera da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime. In particolare, a rendere illegittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità”*.

⁷ Il principio, però, è assai risalente nel tempo; si veda Consiglio di Stato 12.11.1985 n. 390: *“Ai fini della legittimità della concessione edilizia per opere progettate e dirette da un professionista incompetente non rileva la circostanza che i calcoli siano stati effettuati da un ingegnere laureato”*.

Essa chiaramente nega l'ipotetica distinguibilità o *scindibilità* tra il livello della progettazione per così dire edilizia e quello, presunto successivo, della progettazione strutturale.

La giurisprudenza, salvo rare eccezioni⁸, ha sancito infatti che le due fasi sono “*ontologicamente una*”, non potendosi distinguere fra progetto edilizio e struttura, né fra progetto esecutivo, preliminare e definitivo, perché anche questi ultimi, riguardando le linee essenziali e generali dell'opera, presuppongono le operazioni e le competenze necessarie per la verifica della sua realizzazione.

In altre parole, la giurisprudenza ha evidenziato come progetto e struttura siano un *unicum inscindibile*, stante l'impossibilità di realizzare edifici sicuri, in difetto di una corretta progettazione architettonica globale; e la ragione di un tale *rigore giurisprudenziale* poggia dichiaratamente sul fatto che le disposizioni di legge in materia di competenze professionali nel *settore delle costruzioni* sono finalizzate alla *pubblica incolumità*, la cui tutela è di competenza dello Stato.

Principio che ha, tra le conseguenze collaterali, anche il fatto di **escludere il diritto al compenso del professionista non abilitato**, col richiamo dell'art. 1418 Codice Civile (che sancisce la nullità di contratti contrari a norme di ordine pubblico).

Ed al riguardo, si vedano le seguenti massime:

Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 2007, n. 12193: “*Non è consentito di enucleare e distinguere, con riferimento a un progetto generale di una costruzione da destinare a civile abitazione redatto da un geometra, privo di competenza al riguardo, e che abbia assunto la direzione dei lavori, un'autonoma attività, per le parti di tali lavori inerenti a opere in cemento armato, riconducibile a un ingegnere o a un architetto. La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre è ammessa la sua competenza in via di eccezione anche a queste soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.*”

Cassazione civile, sez. II, 26 luglio 2006, n. 17028: “*È nullo il contratto intercorso tra un geometra e il committente avente a oggetto la progettazione e la direzione di opere in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti. In una tale eventualità il professionista non ha titolo ad alcun compenso, non essendo consentito di enucleare e distinguere, con riferimento a un progetto generale di una costruzione da destinare a civile abitazione redatto da un geometra privo di competenza al riguardo, e che abbia assunto anche la direzione dei lavori, un'autonoma attività, per la parte di tali lavori inerenti a opere in cemento armato, riconducibile a un ingegnere o a un architetto*”

⁸

Cons. Stato 4.6.2003 n. 3068, che ha ammesso la cooperazione fra tecnici.

Cassazione civile, sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3021: *“Il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, anche se il compito, su richiesta dell’incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto”*.

Cassazione civile, sez. II, 05 novembre 2004, n. 21185: *“Con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 r.d. 274/29, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro nella legge ha la categoria del progetto architettonico.”*

Particolarmente interessante risulta perciò la pronuncia del TAR Veneto, Venezia, 28.1.2005 n. 381, riferita, per similitudine, all’inscindibilità del progetto di Restauro, laddove la Soprintendenza, nel controllare il progetto, aveva escluso la competenza dell’Ingegnere in materia (anche “per la parte tecnica del restauro”, essendo essa strettamente connessa a quella architettonica).

All’eccezione, sollevata dall’Ingegnere, in base alla quale avrebbe dovuto essere autorizzato, dovendosi considerare consolidata una prassi in virtù di precedenti progetti già all’Ingegnere autorizzati, Il TAR Veneto nel merito disponeva invece che *“Deve e essere rilevata l’infondatezza della pretesa del ricorrente ingegnere a vedersi scomputare dal complessivo progetto la sola parte tecnica del progetto e ciò per l’evidente ragione che il progetto di restauro per il suo carattere unitario non consente uno scorporo di tal fatta.*

Infine deve essere disattesa la dedotta contraddittorietà rispetto ai comportamenti pregressi dell’Amministrazione e ciò perché a prescindere dai dubbi sulla similitudine delle fattispecie poste a confronto, qualora pure la Sovrintendenza abbia in passato approvato progetti di restauro sui immobili artistici non per questo deve continuare a violare la legge”.

RESTAURO DI EDIFICI STORICI VINCOLATI DALLA NORMATIVA STATALE DI TUTELA

Per quanto concerne il settore del restauro di edifici di valore storico-artistico, la legge ne esclude la competenza anche degli Ingegneri, “fatta eccezione per la parte tecnica” (art. 52 R.D. 2537/25).

Il restauro conservativo di un edificio sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi che tutelano l’antichità e le belle arti è riservato, infatti, dall’*art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537*, a chi esercita la professione di Architetto.

Sono, dunque, riservati agli architetti:

il restauro e ripristino degli edifici vincolati dalla L. 1089/39 e successive (come da appositi elenchi);

le opere edilizie che presentino carattere artistico⁹.

La giurisprudenza, in materia, è copiosa e costante nell'affermare che ciò trae origine "nello specifico corso di laurea che gli architetti sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità e sensibilità artistica ed estetica che acquisiscono" (cfr. Consiglio di Stato 16.5.2006 n. 2776).

La sentenza Cass. Pen. 14.12.1994, a sua volta, nell'escludere che un geometra possa operare nel settore del restauro di edifici, chiarisce che non può essere ritenuto intervento "modesto" quello volto al restauro di bene tutelato ai sensi delle leggi sull'antichità e le belle arti.

CONSEGUENZE CIVILI E PENALI DELL'INOSSERVANZA DELLE COMPETENZE

Il contratto di progettazione e direzione lavori da parte di un tecnico non abilitato per opere che esulano dalle sue competenze (per esempio il cemento armato progettato da un geometra/perito) è nullo ex art. 1418¹⁰, 2229¹¹ e 2231¹² Codice civile, per contrarietà a norme imperative.

In tal senso, si segnala la recente Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 2007, n. 12193, ed il principio è completamente affermato¹³.

Tale nullità è assoluta e rilevabile anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 1421 C.C., il che significa che è, fra le forme di invalidità negoziale, ritenuta la più grave.

⁹ La giurisprudenza, in merito, sancisce: "*La competenza esclusiva a realizzare opere su beni immobili sottoposti a vincolo storico e artistico ai sensi della l. 1 giugno 1939 n. 1089 spettante agli architetti non è limitata ai soli immobili oggetto di notificazione a norma degli art. 1 - 3 l. n. 1089 cit. ma riguarda anche gli immobili che presentano comunque interesse storico ed artistico e per questo tutelati "ope legis"*". Cons. Stato 23.7.1997 n. 386.

¹⁰ "*Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative*".

¹¹ "*La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi*".

¹² "*Quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione*".

¹³ Conforme Cass. Civ. 21.12.2006 n. 27441; Cass. Civ. 15.2.1986 n. 1182: "*La redazione di un progetto eseguita da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittima e a renderla legittima non basta che il progetto redatto dal geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, assumendosi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate. (Nella specie l'appaltatore aveva chiesto la dichiarazione di nullità del contratto avente ad oggetto la costruzione di una piscina coperta per essere stato redatto il progetto da un geometra.)*" In senso conforme anche Cass. sez. 26 luglio 2006 n. 17028, Cass. Civ. 6.3.2007 n. 5136.

Ne consegue – per fare alcuni esempi concreti – che, allorché al tecnico non abilitato non sia stato saldato l'onorario, egli non ha la possibilità di intraprendere alcuna azione legale in giudizio per richiedere le proprie spettanze.

Ma anche il committente dei lavori, nel caso in cui essi presentino difetti e problemi, non può promuovere azioni contrattuali contro il tecnico (il committente, infatti, in quanto partecipa, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione di norme di ordine pubblico, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente o quanto meno incautamente per colpevole ignoranza della legge, ha dato causa).

Altre conseguenze si rinvengono a carico dell'impresa appaltatrice, che è per legge tenuta a rifiutarsi di eseguire opere se i disegni non sono firmati e la Direzione dei Lavori non è assunta da professionista abilitato.

L'art. 4 L. 5.11.1971 n. 1086 infatti impone l'obbligo a carico delle imprese appaltatrici di denunciare all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio le opere in cemento armato corredate dai calcoli (pena sanzioni penali), prima dell'inizio dei lavori.

L'appaltatore, in particolare, deve indicare nella denuncia i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori.

La ratio della norma è quella di consentire di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, concetto che, come abbiamo visto, è un po' il leit motiv del riparto di competenze fra tecnici diplomati e laureati.

Altri problemi pratici insorgono nei casi di contenzioso, dal momento che le assicurazioni dei tecnici prevedono sempre clausole di esonero della copertura nel caso in cui il professionista abbia ecceduto i limiti delle sue competenze professionali.

Dobbiamo, infine, considerare che nel sistema delle "professioni protette" lo svolgimento da parte del professionista di attività che esulino dalle proprie competenze di legge è assimilato all'ipotesi di attività svolta da soggetto non iscritto all'albo professionale, mancando in entrambi i casi l'abilitazione derivante dall'iscrizione.

Il che comporta conseguenze penali, ai sensi dell'art. 348 Codice Penale sull'abusivo esercizio della professione.

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

L'art. 348 c.p. sancisce: *"Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi"*

Il delitto previsto dall'articolo 348 C.P. può sussistere quando l'agente eserciti un'attività privo dell'abilitazione richiesta per la stessa, ovvero, pur in possesso di un'abilitazione professionale, compia in concreto atti che esulano dall'ambito

dell'attività legittimamente esercitabile sulla base dell'abilitazione posseduta, sconfinando così nel campo dalla legge riservato ad altro professionista.

La giurisprudenza si è già pronunciata in merito, ritenendo che risponde del reato di esercizio abusivo della professione, il geometra che procede alla progettazione e/o alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto è controfirmato o vistato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere

(cfr. Cassazione penale, sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147; Cassazione penale, sez. VI, 13 dicembre 1994; Consiglio Stato 31.1.2001 n. 348).

In questi casi, rammentiamo che l'art. 74 C. P. P. riconosce facoltà al soggetto danneggiato dal reato, ai sensi dell'art. 185 C. P., ad esercitare, nel processo penale, l'azione civile per il risarcimento del danno causato.

Va segnalato che, nel caso di progetto controfirmato da ingegnere/architetto, non vi è una causa di esclusione del reato, che permane tale¹⁴.

Gli Ordini Professionali (degli Architetti e degli Ingegneri) possono dunque agire nel caso di abusivo esercizio della loro professione da parte di un tecnico non laureato in quanto l'interesse protetto dalla norma non è privato, ma pubblico (cfr. Pretura Perugia, 14 maggio 1993).

Né può considerarsi ammissibile la reiezione dell'eccezione – che molti tecnici non laureati propongono – “di aver studiato il cemento armato”. La Cassazione infatti ha ritenuto assolutamente irrilevante che fra i programmi di insegnamento degli Istituti Tecnici sia ricompreso nelle materie di studio "il cemento armato", perché il fatto comunque *non abilita* all'esercizio della professione nel settore specifico (cfr. *Cass. Civ. 21.12.2006 n. 27441*).

VIGILANZA/VERIFICA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DA PARTE DEI FUNZIONARI DEGLI ENTI PREPOSTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Un altro aspetto importante del problema “competenze professionali” riguarda il dovere di vigilanza e di verifica delle stesse da parte dei Comuni. Nel rilasciare le autorizzazioni a costruire, infatti, gli Uffici Comunali sono tenuti a vigilare ed a verificare le competenze del professionista richiedente, pena la declaratoria di *illegittimità dell'autorizzazione*.

¹⁴ *Risponde del reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione e alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto è controfirmato o vistato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere. Cassazione penale, sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147*

Lo stesso dicasi per le Soprintendenze, nel caso di progetti di restauro su edifici vincolati.

Il punto critico è costituito dal fatto, generalmente, che i Comuni non rispettano quanto previsto dalla normativa e non verificano se i professionisti che sottoscrivono progetti operino entro le rispettive competenze; e gli Ordini professionali, pertanto, non ne hanno conoscenza.

La Giurisprudenza, però, ha già più volte *sancito l'obbligo comunale di verificare* se il progetto presentato rientri o meno nel campo di attività del professionista che lo ha sottoscritto; ad esempio,

Consiglio di Stato, 12.11.1985 n. 390: “L’amministrazione deve di volta in volta determinare se il progetto, per i problemi tecnici che implica, rientri o meno nella cognizione della categoria dei geometri”.

TAR Puglia, 23.11.1985 n. 498: “Spetta all’amministrazione comunale accertare caso per caso se la costruzione edilizia da eseguire sia di modeste dimensioni”.

Consiglio Stato, 13.01.1999 n. 25: “Per gli edifici destinati a civile abitazione, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell'opera, un pericolo per l'incolumità della persone in caso di difetto strutturale, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati, nonché l'obbligo della p.a., in sede di rilascio della concessione edilizia, di motivare congruamente in ordine alla sufficienza della redazione di un progetto da parte di un geometra”.

Ed anche per quanto concerne le Soprintendenze, la giurisprudenza ha stabilito che esse devono verificare l'idoneità professionale del progettista:

Consiglio di Stato, 21.3.2006 n. 5239: “Se è vero, infatti, che spetta alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 18 L 1089/39 di autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto – che mira ad assicurare la conformità dell'intervento alla salvaguardia del valore storico artistico del bene – non può non estendersi anche alla verifica della idoneità professionale del progettista (come stabilita dal legislatore)”.

TAR Veneto, Venezia, 28.1.2005 n. 381: “La Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici - quale struttura preposta alla tutela dei beni culturali e storici - ben può, nell'esercizio della relativa funzione consultiva, rilevare anche l'incompetenza del professionista che ha redatto il progetto di restauro e ripristino di un edificio avente valenza culturale”.

Consiglio Stato, 23.7.1997 n. 386: “Il controllo sulla paternità professionale dei progetti di opere da realizzare su beni immobili sottoposti a vincolo storico e artistico ai sensi della l. 1 giugno 1939 n. 1089 rientra tra le competenze istituzionali dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali”.

Se tale controllo non avviene, gli Ordini professionali sono comunque legittimati ad impugnare avanti al TAR le concessioni edilizie rilasciate a soggetti non abilitati¹⁵.

¹⁵

In tal senso:

La Giurisprudenza, in merito, afferma costantemente che l'Ordine professionale è legittimato a ricorrere contro un atto amministrativo, per vizi attinenti alla *violazione dei limiti posti dalla legge all'esercizio di una professione concorrente*, poiché, come persona giuridica pubblica, ha un interesse individuale a tutelare gli interessi della categoria globalmente considerata, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività che non sono soggette alla disciplina o potestà dell'Ordine¹⁶.

Per tale genere di ricorsi "ad opponendum" il termine per l'impugnazione del permesso di costruire da parte dei terzi, che assumano di aver subito pregiudizio dalla costruzione, decorre dalla piena ed effettiva conoscenza del provvedimento, intendendosi tale conoscenza come un fatto, la cui prova rigorosa incombe alla parte che eccepisce la tardività.

In mancanza di inequivoci elementi probatori, occorre far riferimento alla data di ultimazione dei lavori (cioè da quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le caratteristiche dell'opera) salvo che non emerga la prova di una conoscenza anticipata che può essere riferita anche alla data di inizio dei lavori, allorquando già da tale momento la nuova costruzione riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica¹⁷.

La giurisprudenza ha, altresì, statuito che è legittimo l'annullamento mediante esercizio del potere di autotutela di una concessione edilizia in ragione

Consiglio Stato, sez. V, 30 gennaio 2002, n. 505: "*Un ordine professionale locale è legittimato al ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni loro proprie, ma anche al fine di perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale*".

TAR Abruzzo Pescara, 08 aprile 1982, n. 82: "*L'ordine degli ingegneri è legittimato ad impugnare la concessione edilizia il cui progetto sia stato elaborato da un geometra in violazione dell'art. 16 lett. M r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, in quanto il ricorso è volto a tutelare l'interesse della categoria ad impedire l'abuso di quella professione a suo discapito*".

TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 05 maggio 2004, n. 1021: "*Un ordine professionale locale è legittimato al ricorso per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni proprie dei professionisti o, ancora, quando bisogna perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale; pertanto, sussiste la legittimazione attiva dell'ordine provinciale dei Dottori agronomi e Forestali all'impugnazione del provvedimento della giunta comunale di affidamento ad un architetto dell'incarico di elaborare la variante generale al PRG, il quale, contemplando espressamente attività di studio e analisi rientranti nelle competenze degli appartenenti al citato ordine si poneva come lesivo delle prerogative dei predetti professionisti*";

Consiglio Stato 12.11.1985 n. 390: "*Gli ordini professionali sono persone giuridiche pubbliche e, avendo, tra l'altro, la finalità di tutelare gli interessi di categoria, sono legittimati ad impugnare i provvedimenti della p.a. ritenuti lesivi di tali interessi*".

¹⁶ In tal senso TAR Veneto, 16.4.2003.

¹⁷

□ TAR Marche Ancona 26.9.2007 n. 1574: "*Il termine per l'impugnazione della concessione edilizia da parte dei terzi, che assumano di aver subito pregiudizio dalla costruzione assentita, decorre dalla piena ed effettiva conoscenza del provvedimento, intendendosi tale conoscenza come un fatto, la cui prova rigorosa incombe alla parte che eccepisce la tardività. In mancanza di inequivoci elementi probatori occorre far riferimento alla data di ultimazione dei lavori, salvo che non emerga la prova di una conoscenza anticipata che può essere riferita anche alla data di inizio dei lavori, allorquando già da tale momento è possibile verificare l'entità della modifica dei luoghi*".

dell'incompetenza del progettista, da parte del Comune (cfr. *Consiglio Stato 22 maggio 2006*).

ARCHITETTI, PIANIFICATORI e INGEGNERI "JUNIOR" DPR 328/01

Il DPR 328/01, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 18, della legge n. 4/1999 (modificata dall'art. 67, comma 4, della legge n. 370/99), ha istituito le figure dell'Architetto, del Pianificatore e dell'Ingegnere "Junior", soggetti che conseguono la laurea triennale e vengono iscritti alla "Sezione B" dei relativi Albi professionali.

Va subito detto che il problema del riparto delle competenze fra architetti e architetti junior e tra ingegneri e ingegneri junior è ancora poco sentito per il limitato numero di laureati juniores (circa l'1%-2% del totale degli iscritti), in ragione del fatto che la maggioranza di coloro che conseguono la laurea breve proseguono poi fino alla laurea quinquennale.

Formano oggetto dell'attività professionale dell' Architetto Junior (art. 16 comma 5, DPR. 328/01):

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

Formano oggetto dell'attività' professionale degli ingegneri junior (art. 46 comma 3, DPR. 328/01):

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti

di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

L'art. 16, sulle competenze degli architetti iunior, prevede la limitazione a *costruzioni civili semplici* (non dunque "modeste" come previsto per i geometri, come abbiamo visto; il che suscita indubbiamente un qualche interrogativo, ancora una volta, sul significato dei termini).

Mentre l'art. 16 e l'art. 46, stabiliscono che restano riservate ai tecnici con laurea quinquennale le competenze "che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali".

Ma analizziamo due aspetti che caratterizzano le competenze degli Iunior.

Per quanto concerne gli Architetti, l'art. 16 – per differenziare le competenze dell'architetto e del pianificatore iunior – parla di "costruzioni civili semplici" (concetto distinto e più ampio – in considerazione forse del curriculum di studi del laureato triennale – rispetto a quello di "modesto" utilizzato per i tecnici diplomati. Il legislatore, scegliendo di utilizzare un termine differente ("semplice" anziché "modesto") per la delimitazione dell'ambito di attività degli Iunior, ha certamente inteso rimarcare il fatto che a questi ultimi spettano competenze diverse e superiori rispetto ai tecnici diplomati; ma inferiori comunque rispetto ai laureati quinquennali.

Il concetto di "modesto", infatti, presuppone – oltre al limite "qualitativo" – anche quello "*quantitativo*" in riferimento alla tipologia dell'opera progettata.

Nel concetto di "semplice", invece, manca ogni riferimento di ordine quantitativo (volumi, altezze, costi); unico limite, a tutela dell'incolumità pubblica, il previsto utilizzo di tecnologie standardizzate collaudate.

Un ulteriore elemento di differenziazione tra le costruzioni civili "semplici" e quelle "modeste" deve essere ricercato nelle caratteristiche e nei contenuti delle conoscenze necessarie alla loro progettazione; per le costruzioni "semplici" sono richieste conoscenze che presuppongono un percorso formativo di tipo accademico, che risulta invece superfluo per le costruzioni "modeste".

Agli Architetti Iunior, dunque, è riconosciuta competenza sia relativamente alle costruzioni "semplici" sia a quelle "modeste"; ai tecnici diplomati, esclusivamente

alle costruzioni “modeste”.

Per quanto concerne, invece, il concetto di “applicazione di metodologie standardizzate”, si intende che esse siano quelle di uso corrente, già applicate e collaudate.